

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n.2

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Idraulica

PI adozione con DCC n.46 del 08.11.2016 approvazione con DCC n.06 del 21.03.2017 in vigore dal 20.04.2017
PI var. 1 adozione con DCC n.02 del 08.02.2016 approvazione con DCC n.16 del 30.04.2018 in vigore dal 31.05.2018

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo
Paolo Furlanetto


SINDACO
Vincenza Scarpa

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Enrico Maretti

SERVIZIO URBANISTICA
Eddy Dall'Anese
Paola Ceschin

SEGRETARIO
Martina Pol

gennaio 2019



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

**PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi – Variante n.2**

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3637 DEL 13.12.2002, DELLA
DGRV N. 1322 DEL 10.05.2006 E DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009**

articoli 17 e 18 LR 23 aprile 2004, n. 11

SOMMARIO

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | PREMESSA | pag. 2 |
| 2. | OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE N.2 AL PI | pag. 3 |
| 3. | CONCLUSIONI | pag. 4 |

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che la **Variante n.2** al PI in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

La **Variante n.2**, parziale, al Piano degli Interventi del Comune di Susegana è redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 17, 18 e 48, comma 5°, LR 23 aprile 2004, n. 11.

Si rinvia alla documentazione di variante al PI, costituita dalla Relazione con i relativi Allegati cartografici e normativi.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE N.2 AL PI

La presente Variante n.2 al PI è finalizzata a dare corso ad una serie di modifiche conseguenti a specifiche istanze di "variante verde" ai sensi della LR 4/2015 e di adeguamenti tecnici, aggiornamenti al Piano che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di accogliere a seguito di una puntuale valutazione tecnica.

La Relazione e gli elaborati allegati alla Variante al PI documentano in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi alle modifiche apportate, deducendo che non sussistono elementi ostativi, sia in relazione alla conformità urbanistica, sia ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio.

Come si evince dal contenuto essenzialmente normativo della presente variante al PI non viene minimamente influenzato l'equilibrio idraulico del territorio comunale.

E' altrettanto chiaro che, in sede di intervento edilizio, di PUA o di Progetto Unitario, ove previsto dal PI, saranno esperite tutte le necessarie e obbligatorie analisi di compatibilità idraulica, così come prescritto dalle vigenti NTO.

Si richiama, in particolare, l'articolo 17 della LR 11/2004, al comma 1° prevede che:

1. *Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).*
2. *Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:*
 - a) *suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);*
 - b) *individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri*
 - e *limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;*
 - c) *definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;*
 - d) *individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;*
 - e) *definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;*
 - f) *definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;*
 - g) *individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;*
 - h) *definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;*
 - i) *individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;*
 - j) *dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;*
 - k) *dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.*

La Variante n.2 al PI non apporta alcuna modifica sostanziale al regime idraulico e/o all'equilibrio idrogeologico del territorio. Per tale motivo non è richiesta una valutazione di Compatibilità Idraulica.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione attuativa, nella progettazione delle opere di urbanizzazione, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e del Consorzio di Bonifica competente, che hanno interessato il territorio di Susegana.

In particolare si richiamano le prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o Varianti, che risultano utili ed opportune anche in questa occasione, ed in particolare

- il parere del Genio Civile, prot. n. 127402/63.05 del 16.03.2012 (PAT);
- il parere del Consorzio di Bonifica Piave, prot n. 3240 del 22.02.2017 (PI);
- il parere del Genio Civile, prot. n. 90342 del 06.03.2017 (PI).

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche di seguito elencate:

- Vista la riduzione della superficie edificabile ottenuta con l'introduzione di "varianti verdi";
- Visto il contenuto delle altre limitate modifiche introdotte nella Variante n. 2 al PI riguardante, nello specifico, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti;
- Vista la non alterazione delle previsioni insediative comunali previste dagli adeguamenti normativi previsti dalla Variante n.2;
- Tenuto conto che la presente Variante n.2 al PI non comporta alcun incremento di carico insediativo significativo, né nuove previsioni e/o nuova occupazione di suolo;
- Valutato che pertanto non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- Considerato infine che per tutte le aree con capacità edificatoria vigente il rilascio del Permesso di Costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

SI ASSEVERA

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322/2006, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Susegana, non comporta alterazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Treviso, gennaio 2019

In fede:

dott. urb. Matteo Gobbo

